



SENT. N° 6766 / 07
REP. N° 5525 / 07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Milano, avv. Paola Folci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. r.g. 19500/2005

TRA

[REDACTED]

Rappresentato e difeso dall' Avv. Cristina Mordiglia
come da procura a margine dell'atto di citazione,
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa
in Milano P.zza Cinque Giornate

CONTRO

[REDACTED]

RAPPRESENTATO E DIFESO DAGLI AVV. FIORE E MUSELLI
COME DA PROCURA A MARGINE DELLA COMPARSА DI RISPOSTA
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESO LO STUDIO DEGLI STESSI IN MILANO
VIA COL MOSCHIN N. 10

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE

COME DA FOGLIO A PARTE

PER IL CONVENUTO

COME DA FOGLIO A PARTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ooo

Nella presente causa, introdotta con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2005 e
trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come in epigrafe, l'attore
[REDACTED], in persona del titolare Dott. Ottorino Nidasio, conveniva in



giudizio, il Condominio Via Tintoretto 4 Buccinasco onde ottenerne la condanna al pagamento di spese condominiali che il Dott. Nidasio avrebbe anticipato durante il suo mandato di amministratore.

Il condominio convenuto si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e svolgendo domanda riconvenzionale atta ad ottenere la condanna dell'attore al risarcimento di danni per responsabilità professionale.

Senza necessità di seguito istruttorio, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'importo di € 3.003,79 oltre interessi nei confronti del convenuto, credito maturato in ragione di anticipazioni effettuate nei confronti del condominio, nel periodo in cui ha rivestito la carica di amministratore.

E' onere dell'attore provare i fatti costitutive della domanda.

L'attore a fondamento delle proprie pretese ha prodotto estratto conto, peraltro redatto dallo stesso, e dei rendiconti di gestione che secondo la tesi attrice, essendo stati accettati dall'assemblea condominiale, rappresenterebbero prova del proprio credito.

La domanda attorea non risulta suffragata da idoneo riscontro probatorio e, pertanto, non merita accoglimento.

La delibera di approvazione dei rendiconti non costituisce documento idoneo a provare che l'attore, ai tempi amministratore del [REDACTED] abbia personalmente provveduto al pagamento degli importi dovuti dai condomini.

L'amministratore di un condominio, nella sua qualità di mandatario ha certamente diritto al rimborso delle anticipazioni effettuate nell'interesse della gestione del condominio.

In ogni caso il mandatario che agisce in giudizio per il recupero delle spese e esborsi effettuati in esecuzione del mandato, deve fornire la dimostrazione dell'esborso effettuato in occasione dell'incarico.

Nella fattispecie in esame la prova dell'esborso effettuato dall'ex amministratore, in assenza di ulteriori supporti probatori, non può certo essere tratta dalla semplice



produzione di rendiconti di gestione o da copia di "certificazioni" prodotte dalla stessa parte o da estratti conti bancari da cui non è possibile dedurre da chi e se siano state eseguite anticipazioni relative alle spese del condominio.

Dalla documentazione prodotta non si evince alcuna esposizione economica personale dell'attore; non risulta siano stati effettuati pagamenti provenienti dai conti personali dello stesso.

La domanda attorea deve essere rigettata anche tenendo in considerazione la comunicazione del nuovo amministratore, S. [REDACTED] che non configura un riconoscimento di debito, non avendo questi i poteri di assumere, senza la preventiva deliberazione assembleare, alcuna obbligazione.

In merito alla richiesta del Condominio convenuto di accertamento di responsabilità professionale del [REDACTED], anche tale domanda deve essere rigettata.

Non è stata raggiunta la prova che il dot. [REDACTED] abbia, durante l'espletamento dell'incarico, commesso "gravi inadempienze ed irregolarità", come sostiene il convenuto; Non sono risultate irregolarità tali da causare danni al condominio; si è trattato invece di una gestione forse "superficiale", ma non certo tale da poter ravvisare in capo all'amministratore responsabilità con conseguente diritto del condomino al risarcimento di danni, nella fattispecie, peraltro indimostrati.


Alla luce di quanto sopra esposto, rigettate le domande tanto dell'attore quanto del convenuto, le spese di lite vengono integralmente compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe:

- Rigetta la domande di parte attrice; rigetta la domanda di parte convenuta
- Compensa le spese

Milano, 4/6/07



Il Giudice

Dott.ssa Paola Folci